

Roma, 15 - giugno - 2022

Spett.le Azienda,

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 39 del CCNL quadri e impiegati del settore agricolo (Fondo di previdenza complementare) e dal relativo Accordo attuativo sul contributo contrattuale aggiuntivo ad Agrifondo, si comunica che a partire dal giorno 13 giugno 2022 è possibile effettuare il versamento del predetto contributo contrattuale per i lavoratori ai quali è applicato il suddetto contratto, con le modalità di seguito specificate.

INFORMATIVA GENERALE

1. il contributo contrattuale a carico dei datori di lavoro è pari a 10 euro mensili (da versare per 14 mensilità) per ciascun quadro e impiegato ed è dovuto sia per i lavoratori già iscritti ad Agrifondo alla data del 1° gennaio 2022, sia per i lavoratori non iscritti;
2. per i quadri e gli impiegati che risultano già iscritti ad Agrifondo al 1° gennaio 2022, il predetto contributo contrattuale è da considerarsi aggiuntivo a quello attualmente previsto a carico del datore di lavoro (pari all'1,2 % della retribuzione imponibile) e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore;
3. per i quadri ed impiegati non iscritti ad Agrifondo alla data sopra indicata, il versamento del suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo, ed è destinato al comparto di investimento indicato dal lavoratore. Qualora questi non manifesti espressamente la propria volontà, il contributo sarà destinato al comparto di investimento garantito. In allegato il modulo da consegnare ai non iscritti ad Agrifondo per esercitare o meno questa scelta (all. n.1). Ciascun quadro o impiegato agricolo è libero di attivare in qualunque momento il versamento della contribuzione ordinaria ad Agrifondo, secondo le modalità e le regole già previste dall' art. 39 del CCNL per i quadri e gli impiegati del settore agricolo, tramite la sottoscrizione dell'allegato modulo (all. n. 2);
4. il contributo contrattuale aggiuntivo ad Agrifondo non è revocabile né sospensibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto al CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli e comunque fino alla scadenza del CCNL medesimo (31 dicembre 2023). Il contributo contrattuale aggiuntivo maturando non può essere destinato ad altre forme di previdenza complementare diverse da Agrifondo (a meno che il lavoratore risulti già iscritto ad Agrifondo alla data del 31 dicembre 2021 ed eserciti il diritto alla portabilità nei tempi e modi previsti dall'articolo 12 dello Statuto del Fondo pensione).
5. per i quadri e gli impiegati che non risultino iscritti ad Agrifondo alla data del 1° gennaio 2022 la posizione individuale maturata presso Agrifondo, a seguito del versamento del contributo contrattuale, può essere trasferita ad altra forma di previdenza complementare decorsi almeno due anni dall' iscrizione ad Agrifondo (e cioè solo dopo il 31 dicembre 2023), ai sensi

delle disposizioni normative vigenti. In tal caso il contributo contrattuale aggiuntivo non sarà più versato.

6. il contributo contrattuale aggiuntivo è versato per 14 mensilità e non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente contratto collettivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori a tempo parziale il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione alla percentuale di orario di lavoro ridotto;
7. i datori di lavoro devono trasmettere i dati anagrafici dei propri dipendenti entro il 30 giugno 2022 e versare mensilmente le contribuzioni contrattuali dovute per gli stessi, secondo le regole ordinariamente vigenti per il versamento della contribuzione al fondo.
8. al contributo contrattuale aggiuntivo si applica esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166. Detto contributo è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore entro i limiti di legge.
9. per i quadri e gli impiegati che non risultino iscritti ad Agrifondo al 1° gennaio 2022, soggetti alla disciplina del contributo contrattuale aggiuntivo, **la quota associativa annua di partecipazione al Fondo è pari a 18 euro**. Qualora in corso d'anno convertissero esplicitamente l'adesione, la quota associativa sarà pari a 24 euro.

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine di agevolare lo svolgimento degli adempimenti amministrativi di competenza delle aziende, si forniscono, di seguito, le principali informazioni in ordine al funzionamento delle nuove adesioni e dei versamenti del contributo obbligatorio aggiuntivo ad AGRIFONDO.

1. **Registrazione Azienda** – la registrazione dell'azienda verrà effettuata on line tramite accesso al sito www.agrifondo.it. Successivamente, a mezzo mail, verranno inviati il codice utente e il pin, necessari per accedere ai servizi on-line nell'aria riservata alle aziende. Qualora l'azienda fosse già registrata, non occorrerà effettuare una nuova registrazione e si potrà procedere con le credenziali già in possesso.
2. **Adesione obbligatoria** - entro il 30 giugno 2022 il datore di lavoro provvede ad iscrivere i lavoratori a cui si applica il CCNL quadri e impiegati agricoli tramite la compilazione del modulo di adesione obbligatoria (reperibile sul sito www.agrifondo.it). Il modulo di adesione dovrà essere compilato on line tramite accesso all'area riservata, selezionando nel menù *tipologia adesione* la voce "adesione obbligatoria" e compilare il form seguendo le indicazioni proposte e inviato telematicamente.

Il modulo cartaceo stampato dalla procedura on line, datato e sottoscritto dal datore di lavoro dovrà essere inviato in originale in entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione, al seguente indirizzo: **Fondo Pensione AGRIFONDO Viale Beethoven 48 00144 Roma**.

Ricevuto il modulo, AGRIFONDO procederà, automaticamente all'iscrizione del/dei lavoratore/i dandone comunicazione agli stessi.

3. Decorrenza e periodicità dei versamenti - I flussi contributivi, relativi alle adesioni obbligatorie effettuate sino al 30 giugno 2022, relativamente alla competenza 01/01/2022-30/06/2022, devono essere versati in un'unica soluzione entro il 20 luglio 2022. Tutti i successivi versamenti contributivi andranno effettuati entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle modalità di seguito indicate.

4. Quota associativa - tutte le aziende che si assoceranno ad AGRIFONDO per la prima volta, dovranno versare, una tantum, un contributo aziendale pari ad € 2,58. Questo importo dovrà essere versato, unitamente al primo versamento contributivo e dovrà essere indicato nella distinta di contribuzione.

5. Distinta di contribuzione - Ogni versamento dovrà essere effettuato previa compilazione della distinta di contribuzione. La distinta, reperibile sul sito www.agrifondo.it dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà essere inviata, telematicamente, attraverso l'accesso dedicato ai datori di lavoro, presente sul sito ed eseguendo la procedura indicata.

6. Modalità operative di versamento - Il versamento dei contributi e del TFR ad AGRIFONDO andrà effettuato, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, tramite bollettino M.Av., scaricabile al momento dell'elaborazione della distinta online.

Si precisa che il lavoratore iscritto in modalità obbligatoria potrà in qualsiasi momento tramutare la propria adesione in esplicita attivando anche la contribuzione tabellare a carico del datore di lavoro e a proprio carico.

Di seguito si riportano i recapiti utili e gli indirizzi cui le aziende possono rivolgersi per chiedere ulteriori informazioni:

Fondo Pensione AGRIFONDO

Viale Beethoven 48 - 00144 Roma


Sito internet www.agrifondo.it

e-mail info@agrifondo.it

Call center 800.24.26.24

Certi di confidare, nell'interesse dei lavoratori e delle Aziende stesse, in una forte spinta solidaristica, si inviano distinti saluti.

Il Presidente di Enpaia
Dott. Giorgio Piazza



All.2

Il Presidente di Agrifondo
Prof. Giampaolo Crenca

